



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### **Legge regionale 22 febbraio 2017 - n. 2**

Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia . . . . . 2

### **Legge regionale 22 febbraio 2017 - n. 3**

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Arese e Bollate, nella Città metropolitana di Milano . . . . . 3

### **Legge regionale 22 febbraio 2017 - n. 4**

Incorporazione del comune di Felonica nel comune di Sermide, in provincia di Mantova . . . . . 15

Supplemento n. 8 - Venerdì 24 febbraio 2017

**Legge regionale 22 febbraio 2017 - n. 2  
Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia**IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1  
(Finalità e ambito di applicazione)**

1. La Regione favorisce, attraverso l'erogazione di contributi, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e nelle strutture residenziali e semiresidenziali per disabili (RSD) pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare i propri livelli di sicurezza nell'erogazione dei servizi offerti.

**Art. 2  
(Modalità d'intervento)**

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove appositi bandi per sostenere gli investimenti degli erogatori indicati all'articolo 1, in cofinanziamento non inferiore al 50 per cento delle spese sostenute.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi.

3. L'elenco delle RSA e RSD dotate di sistemi di videosorveglianza è pubblicato con evidenza sul sito internet della Giunta regionale.

**Art. 3  
(Regolamentazione dell'utilizzo  
dei sistemi di videosorveglianza)**

1. Le registrazioni sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dalle altre normative vigenti in materia e dalle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali.

2. I sistemi di videosorveglianza sono installati previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dei lavoratori.

**Art. 4  
(Notifica degli interventi configurabili come aiuti di Stato)**

1. I provvedimenti adottati in applicazione della presente legge che si configurano come aiuti di Stato operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Art. 5  
(Disposizione transitoria)**

1. In fase di prima applicazione della presente legge, accedono ai contributi soltanto le strutture accreditate alla data del 31 dicembre 2016.

**Art. 6  
(Norma finanziaria)**

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvede fino all'importo di euro 1.400.000,00 per l'anno 2017 con le risorse di cui alla missione 13 «Tutela della salute», programma 05 «Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

2. Dal 2018 la spesa prevista al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare alla missione 13 «Tutela della salute», programma 5 «Servizio sanitario regionale - investi-

menti sanitari» - Titolo 2 «Spese in conto capitale», con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 22 febbraio 2017

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1431 del 14 febbraio 2017)

**Legge regionale 22 febbraio 2017 - n. 3**  
**Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Arese**  
**e Bollate, nella Città metropolitana di Milano**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. Sono distaccati dal comune di Arese e aggregati al comune di Bollate, nella Città metropolitana di Milano, i territori di cui alle mappe catastali al Foglio 3 di seguito indicati e rappresentati nelle cartografie e nella relazione tecnica allegate alla presente legge: mappali n. 63, 161, 162, 1489, 1490, acque (torrente Guisa per una tratta pari a circa 1.280 metri quadrati), sede stradale (per una porzione di circa 300 metri quadrati), pari a una superficie di circa 22.830 metri quadrati, aree tutte poste a est della Strada Provinciale ex SS 233 «Varesina».

2. Sono distaccati dal comune di Bollate e aggregati al comune di Arese, nella Città metropolitana di Milano, i territori di cui alle mappe catastali al Foglio 9 di seguito indicati e rappresentati nelle cartografie allegate alla presente legge: mappali n. 26, 39 e 40, pari a una superficie di circa 41.295 metri quadrati, aree tutte poste a ovest della strada denominata nel comune di Arese Via Monviso, sede stradale compresa.

**Art. 2**  
**(Rapporti conseguenti**  
**al mutamento delle circoscrizioni comunali)**

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla Città metropolitana di Milano, secondo quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) e dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni'))).

**Art. 3**  
**(Rimborso spese)**

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla Città metropolitana di Milano, in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, secondo quanto disposto dall'articolo 13 della l.r. 29/2006 e ai sensi dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 32/2015, nonché della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

**Art. 4**  
**(Norma finanziaria)**

1. Alle spese di cui all'articolo 3, quantificabili in 1.000 euro, si provvede mediante impiego delle somme stanziata alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e successivi.

**Art. 5**  
**(Salvaguardia storico-ambientale delle aree)**

1. I comuni di Arese e Bollate devono individuare adeguate misure di tutela finalizzate all'inserimento di un vincolo storico-ambientale delle suddette aree, sulle quali deve permanere la loro vocazione agricola ovvero la destinazione agricola.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.


Milano, 22 febbraio 2017

Roberto Maroni


(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1432 del 14 febbraio 2017)


— • —
















Ufficio Provinciale di Milano - Territorio Servizi Catastrali - Direttore Ing. ANTONIO PELLISO


Via Fel. esente per fin. istituzionali

Comune: ARESE  
Foglio: T.AT1 A

Scala originale: 1:1000  
Dimensione cornice: 388 000 x 276 000 metri

11-Mag-2016 13:6:52  
Prot. n. T166323/2016







### Relazione tecnica

Il comune di Arese è proprietario di aree, parte integrante del Centro sportivo comunale, poste nel comune di Bollate. Tali aree sono utilizzate per impianti sportivi e come zone verdi. Attorno all'impianto sportivo corre, sempre su aree di proprietà del comune di Arese poste all'interno del comune di Bollate, un collegamento stradale e ciclo-pedonale, che nel territorio di Arese assume la denominazione di via Monviso. Tutte le urbanizzazioni dell'ambito vengono assicurate dal comune di Arese. La gestione di tale area risulta poco agevole per il comune di Arese, in quanto gli interventi ivi eseguiti si qualificano nel territorio di Bollate come attività edilizia di privati e non di pubblica amministrazione, nonostante che le procedure realizzative debbano soggiacere alle specifiche disposizioni degli appalti pubblici.

Per quanto riguarda l'area posta nel comune di Bollate, ad est della ex S.S. 233 «Varesina», questa rappresenta oggi un'area di completamento del complesso storico-ambientale di Castellazzo di Bollate e costituisce un prospetto vedutistico di particolare rilievo per il borgo. Inoltre, alla luce delle nuove previsioni viabilistiche di riqualificazione della ex Strada 233, l'area risulta strategica nello studio degli accessi per il recupero storico-funzionale del borgo bollatese.

Le aree poste nel territorio del comune di Bollate, da inserire nel territorio del comune di Arese, ed individuate nelle mappe catastali al Foglio n. 9 (mappali 26, 39, 40) hanno una superficie pari a circa mq. 41.295.

Le aree ubicate all'interno del territorio del comune di Arese, da inserire nel territorio del comune di Bollate, sono individuabili nelle mappe catastali al Foglio n. 3 (mappali 63, 161, 162, 1489, 1490, acque - parte del torrente «Guisa» - e parte di sede stradale), hanno una superficie catastale complessiva di circa mq. 22.830 e sono di proprietà di privati e destinate all'attività agricola.

I due comuni attestano che le porzioni di territorio interessate da modifica circoscrizionale sono prive di residenti.

Per quanto concerne le destinazioni urbanistiche, i comuni segnalano quanto segue:

Le seguenti aree risultano ricadere nell'ambito delle previsioni del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del comune di Arese, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 27 marzo 2014 e approvato in via definitiva con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2014, divenuto efficace ex art. 13, comma 11, della l.r. 12/05 e s.m.i. in data 27 agosto 2014 mediante la pubblicazione sul BURL n. 35, serie avvisi e concorsi, dell'Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti, come di seguito descritte:

da Piano delle Regole (nella specifica «Carta della disciplina delle aree»)

Mapp. 1490, 1489, 63:

Prevalentemente ad «Area inclusa nel territorio del Parco delle Groane P/G»;

Parte a «viabilità» del Piano dei Servizi;

Mapp. 161 e 162:

«Area inclusa nel territorio del Parco delle Groane P/G»;

Strada

Acque (torrente «Guisa»).

Le seguenti aree risultano ricadere nell'ambito delle previsioni del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del comune di Bollate, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 94 del 27 dicembre 2010 e approvato in via definitiva con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 1° giugno 2011 (approvata nella seduta del 8 giugno 2011), divenuto efficace ex art. 13, comma 11, della l.r. n. 12/05 e s.m.i. in data 27 luglio 2011 mediante la pubblicazione sul BURL n. 30, serie avvisi e concorsi, dell'Avviso di approvazione definitiva e deposito agli atti, nonché delle successive varianti parziali e puntuali divenute efficaci in data 20 febbraio 2013 ed in data 1° aprile 2015, come di seguito descritte:

da Piano delle Regole (nella specifica «Carta disciplina delle Aree»)

Mapp. 26

Prevalentemente a «Area per servizi pubblici o di interesse pubblico»;

Parte a «viabilità comunale» del Piano dei Servizi;

Parte minimale a zona «E» (area destinata all'Agricoltura»);

Mapp. 40:

Parte a «Area per servizi pubblici o di interesse pubblico»;

Parte a «viabilità comunale» del Piano dei Servizi;

Parte a zona «E» (area destinata all'Agricoltura»);

Mapp. 39:

A zona «E» (area destinata all'Agricoltura»);

da Piano dei Servizi per l'Area per Servizi pubblici o di interesse pubblico risulta facente parte del Centro sportivo di Arese.

---

Si ricorda, altresì, che i profili urbanistici dell'iniziativa sono regolati dall'articolo 11, comma 4, della l.r. 29/2006, per la quale «*gli strumenti urbanistici dei comuni d'origine restano in vigore sino a quando non provveda il comune ... la cui circoscrizione risulta ampliata*». Pertanto, i comuni di Arese e Bollate provvederanno, in occasione dell'adeguamento previsto dall'articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014, entro i termini stabiliti nello stesso comma 3 e nel successivo comma 5, anche alle integrazioni conseguenti all'approvazione legislativa della rettifica dei confini di cui al presente atto.

**Legge regionale 22 febbraio 2017 - n. 4**  
**Incorporazione del comune di Felonica nel comune di**  
**Sermide, in provincia di Mantova**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Finalità)**

**1.** Il comune di Felonica è incorporato nel comune di Sermide, in provincia di Mantova.

**2.** A seguito della consultazione popolare di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) la denominazione del comune incorporante è «Sermide e Felonica».

**Art. 2**  
**(Rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune incorporante)**

**1.** I rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune di Sermide, a seguito dell'incorporazione del comune di Felonica, sono regolati dalla provincia di Mantova, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. n. 29/2006.

**Art. 3**  
**(Rimborso spese)**

**1.** Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Mantova, in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

**Art. 4**  
**(Norma finanziaria)**

**1.** Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, quantificabili in euro 15.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento della missione 01 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e successivi.

**2.** Alle spese di cui all'articolo 3, quantificabili in euro 1.000,00, si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e successivi.

**Art. 5**  
**(Entrata in vigore)**

**1.** La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 22 febbraio 2017

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1434 del 14 febbraio 2017)